



Comune di Rivarossa

(Città Metropolitana di Torino)

Prot. n° 72

ORDINANZA N° 1/2020

IL SINDACO

Vista la nota prot. n° 74198/2019 del 05/09/2019 della Città Metropolitana di Torino- Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità - che richiama le comunicazioni precedentemente e periodicamente trasmesse negli ultimi anni relativamente ai nubifragi, agli eventi meteorici intensi e alle precipitazioni nevose occorse nelle passate stagioni autunnali e invernali, che hanno comportato notevoli danni al patrimonio stradale con annesse problematiche per la circolazione e l'utenza stradale.

Considerato che la presenza di alberi finitimi al sedime stradale, in caso di eventi riconducibili al punto precedente, è causa di potenziale pregiudizio alla sicurezza della circolazione dei veicoli in caso di caduta.

Ritenuto pertanto necessario, al fine di eliminare le condizioni di pericolo causate alla presenza di vegetazione spontanea e/o instabile disporre quanto segue:

- la potatura regolare delle siepi radicate sui fondi prospicienti strade pubbliche;
- il taglio della vegetazione radicata sui fondi per una profondità di m 5,00 dal ciglio stradale;
- il taglio delle piante radicate sui fondi oltre la distanza di m 5,00 che presentano condizioni di instabilità tali da costituire un potenziale pericolo di ribaltamento sulla sede stradale;
- la rimozione di alberi, ramaglie e terriccio che possano cadere sulla sede stradale;
- l'adozione delle precauzioni necessarie ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza delle strade.

Visti gli artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29 e 31 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285.

Visti gli artt. 50 e 54 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267



ORDINA

Ai proprietari di vegetazione arborea presente sui terreni confinanti con le strade provinciali e comunali:

- la potatura regolare delle siepi radicate sui propri fondi;
- il taglio dei rami delle piante radicate sui propri per una profondità di m 5,00 dal ciglio stradale;
- la rimozione di alberi, ramaglie e terriccio che possano cadere sulla sede stradale;
- l'adozione delle precauzioni necessarie ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza della sede stradale.

Detti lavori dovranno essere eseguiti ENTRO 45 GIORNI dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Scaduti i termini di cui sopra si procederà, nei confronti dei proprietari inadempienti, all'applicazione di una sanzione amministrativa (indicata dal vigente Codice della Strada) e, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese, fatte salve le applicazioni delle sanzioni di legge.

Il responsabile del procedimento è il geom. Bruno Roscio – Area Servizi al Territorio dell'Unione Collinare Canavesana.

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere:

entro 30 giorni al Prefetto - entro 60 giorni, al T.A.R. Piemonte - entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Gli Uffici preposti (Tecnico e di Polizia Locale) sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente.

Copia della presente viene trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino

Rivarossa, lì 18/01/2020

IL SINDACO
Vallino Enrico

